

Invalidità civile - Invalidi civili parziali - Assegno mensile di invalidità - Requisito reddituale - Percezione di somme dovute dall'ex coniuge a titolo di mantenimento - Inclusione nel reddito imponibile ai fini IRPEF - Reddito sottoposto a tassazione presso altro soggetto - Irrilevanza.

Invalidità civile - Invalidi civili parziali - Assegno mensile di invalidità - Requisito reddituale - Mancata inclusione nel computo degli assegni familiari e della casa di abitazione - Carattere eccezionale - Computabilità dell'assegno di mantenimento corrisposto da parte dell'ex coniuge - Sussiste.

Corte di Appello di Genova - 27.12.2013 n. 619 - Pres. De Angelis - Rel. Bellè - G.D. (Avv.ti Faure e Languasco) - INPS (Avv. Capurso).

Le somme percepite a titolo di mantenimento sono incluse nel reddito assoggettabile all'IRPEF e, pertanto, costituiscono reddito rilevante ai fini del superamento dei limiti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità, a nulla rilevando il fatto che le stesse siano già state sottoposte a tassazione presso l'ex coniuge debitore.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità, l'assegno di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge rientra nella determinazione del reddito imponibile IRPEF, a nulla rilevando il fatto che la normativa previdenziale escluda dal computo del reddito gli assegni familiari e la casa di abitazione, esclusioni di portata eccezionale, che non tollerano alcuna estensione ad altre entrate considerate reddito secondo la disciplina tributaria.

FATTO e DIRITTO 1. Oggetto del contendere è il diritto di G.D. al ripristino, dal gennaio 2013, della pensione di invalidità parziale fino ad allora erogata dall'INPS e quindi revocata per il fatto che la ricorrente, percependo dal marito divorziato la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento, attraverso pignoramento di quota della pensione del predetto, superava i limiti reddituali annui. Il Tribunale, con sentenza 513/2013 ha in proposito ritenuto fondato l'assunto per cui il reddito così percepito dalla ricorrente non sarebbe ulteriormente tassabile, in quanto già assoggettato a ritenuta alla fonte sulla pensione dell'ex marito, ma ha altresì ritenuto che non si potesse parlare di reddito non assoggettabile all'IRPEF, in quanto appunto tassato presso altro soggetto. L'appellante sostiene che il reddito tassabile non concerne ogni possibile trasferimento di ricchezza, ma solo quelli che si pongono

come controvalore economico di attività produttive o di rendite e che il reddito tassabile cui fare riferimento in casi come quello di specie era il reddito del titolare della pensione di invalidità e non quello di altro soggetto da esso mantenuto per titoli inerenti i rapporti personali. Era poi da escludere che i redditi dell'ex marito potessero in alcun modo considerarsi redditi della ricorrente.

L'INPS resisteva proponendo appello incidentale avverso la compensazione di spese disposta in primo grado, affermando che non fosse stata effettuata la comunicazione in merito al possesso dei requisiti di esenzione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c.

2. La pretesa dell'appellante di ricostruire su base linguistica o secondo categorie economiche la nozione di reddito rilevante nella presente causa è infondata. La norma previdenziale (art. 12 L. 118/1971, in relazione all'art. 26 L. 153/1969) è chiara nel far dipendere il diritto al beneficio (pensione di invalidità civile parziale) dal fatto che l'interessato non posseda "redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore" (art. 26 cit.) ad un certo ammontare (euro 4.600,57 per il 2012; euro 4.783,63 per il 2013, secondo quanto allegato dall'appellante).

L'unica nozione di reddito rilevante è dunque quella che discende dalla normativa tributaria, che appunto definisce quanto e cosa sia soggetto all'imposta sui redditi e quanto o cosa non lo sia.

L'art. 50, co. 1, lett i) del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) stabilisce che sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente "gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili".

L'art. 10, co. 1, lett. e, cit. prevede quali oneri deducibili "gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria". Quindi l'assegno corrisposto alla D. è considerato dalla normativa tributaria, reddito, da trattare secondo il regime dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e la chiarezza legislativa non lascia spazio a diverse interpretazioni. In questo senso, tra l'altro, è anche la Suprema Corte, secondo cui "*nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRPEF, della beneficiaria di un assegno di mantenimento, deve escludersi quella parte del suo ammontare destinato ai figli, nella misura indicata ovvero per la metà, se dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione; concorre, pertanto, a comporne la base imponibile la parte a lei stessa destinata*" (Cass. 14 maggio 2008, n. 12058).

Né vi è duplicazione di tassazione, perché duplice è il fenomeno reddituale: quello dell'ex marito (nel caso di specie, reddito da pensione) e quello della ex moglie (nel caso di specie, reddito da

assegno divorzile). Il fisco riconosce peraltro un'incidenza riduttiva sulla tassazione al fenomeno così individuato, riconoscendo la deducibilità in capo all'ex coniuge debitore (art. 10, co. 1 lett. e, cit.).

Nessun rilievo ha poi il fatto che la normativa previdenziale (art. 26, cit., co. 2) escluda dal computo del reddito gli assegni familiari (che sono costituiti dallo speciale istituto previdenziale così nominato) e la casa di abitazione, in quanto si tratta di esclusioni di portata eccezionale, che non tollerano alcuna estensione ad altre entrate considerate reddito secondo la disciplina tributaria.

2.1. Poiché le somme che la D. percepisce attraverso il pignoramento presso terzi hanno la funzione di adempiere al credito vantato dalla stessa a titolo di assegno divorzile, va da sé che esse vengono a far parte del reddito dell'appellante. E poiché è pacifico che, considerando tali somme, ne resta superato il limite reddituale per il beneficio oggetto di causa, l'appello va respinto.

3. Le condizioni economiche precarie della D. giustificano la reiezione dell'appello incidentale dell'INPS rispetto alla compensazione delle spese disposta in primo grado.

3.1 Quanto al secondo grado, la palese infondatezza del gravame non giustifica una siffatta compensazione.

Né vi è stata, in primo o in secondo grado, dichiarazione per l'esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

Anche la certificazione ISEE in allegato al ricorso di primo grado riguarda i redditi del 2011 e non quelli del 2012, anno antecedente al deposito del ricorso e dunque all'instaurazione del processo per il quale dove intervenire la dichiarazione ex art. 152 cit., con impegno anche a comunicare le variazioni che eventualmente si verificassero nel corso del processo.

Ciò, ritiene il collegio, non consente di riconoscere l'esenzione, peraltro neppure domandata, e dunque le spese del grado restano regolate secondo soccombenza in favore dell'appellato Istituto.

(Omissis)
